

Signori

Nella passata sessione il mio autorevole vi presentava un progetto di legge sul riordinamento delle Segreterie dei Magistrati, dei Tribunali e delle Giudicature di Terraferma, quelle della Sardegna già furono nelle scorso anno riordinate, formato con molta diligenza da una Commissione che era stata appositamente creata.

Avendo ora maturamente considerato quel progetto, ed avendo anche raccolte maggiori informazioni sui prodotti delle Segreterie, e massime su quelli delle Giudicature, senza nella persuasione che per ora si debbano adottare in massima le basi principali di esso progetto rispetto alle Segreterie dei Magistrati e dei Tribunali di civiltà che commercianti; ma che quando

alle segreterie di Manda-
mento, considerate da un
lato le troppo gravi difficoltà
che potrebbero incontrarsi
nella sua esecuzione, e ri-
tenuto dall'altro lato, che
non si può fare giusto fon-
damento sul presuntivo loro
prodotto, sia più conveniente
di rimandarla ad altro tempo,
quando cioè l'ordinamento
giudiziaro sarà definitiva-
mente stabilito, e quando
meglio determinata da nuove
leggi la competenza dei
giudici, ed introdotte nuove
regole di procedura, si potran-
no con più di certezza calco-
lare i proventi di tali segre-
terie. Ora è ormai indubitato
che siffatti proventi crescano,
e decrepino a misura che i
giudici si mostrano più o
meno studiosi di eseguire
le leggi e le istituzioni che
loro prescrivono il procedimento
sommario, procurando di
sentire oralmente le parti,
e di evitare, per quanto sia
possibile, la procedura scritta.

}

Ma però se conviene per ora di non applicare alle segreterie di Mandamento il metodo della riscossione dei diritti per conto dell'erario, mediante uno stipendio fisso ai segretarii, e' giusto che lo Stato, mentre avrà a profittare di una parte dei prodotti delle Segreterie dei Magistrati e Tribunali, venga in soccorso di quelle di Mandamento della terza e della quarta classe, la più gran parte delle quali e' certo che ottiene un tenuissimo prodotto.

E' verissimo che alcune segreterie di giudiatura, e massimamente quelle della prima e della seconda classe, godono di una più ~~che~~ che sufficiente somma di proventi; ma l'utile loro non e' poi tanto che voglia essere di necessità moderato.

Al postutto io rimasi convinto che quando si mandasse ad effetto il progetto della Commissione anche

per le giudaiche, forse
non si otterrebbe altro risult.
tato che quello di privare
molte famiglie di un
provento che non può
chiamarsi eccessivo, senza
recare un proporzionato
vantaggio a quelle altre,
che nella presente loro
condizione non cessano di
muovere questi lamenti.

Il progetto adunque che
ho l'onore di presentarvi,
o signori, e' basato sostan-
zialmente sull'idea del
primo, che era quella di
dare ai segretarii uno stipen-
dio fisso, ed una parte dei
proventi delle segreterie;
ma contiene alcune impor-
tanti modificazioni ed ag-
giunte, che io verrò discorrendo
quando il progetto sarà posto
in discussione, riservandomi
di dare ai vostri uffizii
quelle spiegazioni che saran-
no opportune. Per ora vi
faccio notare soltanto la
abolitione degli uffizii di
attuario, che si trovano ancora
stabiliti presso ai Magistrati.

d'appello, la conservazione
dei quali sarebbe al tutto
incompatibile coi nuovi ordini
di procedura che si vogliono
introdurre, e che potremo, io
spero, quanto prima effettuare.

177
187
Progetto di legge presentato al
Ministero di Grazia e Giustizia
nella tornata del 20 Agosto 1879.

—
Riordinamento delle Segretorie dei
Magistrati, dei Tribunali e delle
Giudicature di Terrasferma.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione

Art. 1^{mo}
Segretarii Dei Magistrati d'appello, Dei Tribunali di prima cognizione, e Dei Tribunali di commercio di terraferma, ed i loro Sostituti dal primo gennaio 1850. saranno stipendiati dal Governo in conformita della tabella annessa alla presente legge

Ai Segretarii verrà pure corrisposto l'annuo assegnamento fissato in detta tabella per le spese di cancelleria

Art. 2.
D'ora innanzi nessuno potrà essere nominato Segretario di un Magistrato o Tribunale, o di una Giudicatura di Mandamento, se non avrà l'età d'anni venticinque compiuti, e non potrà essere nominato Segretario Sostituto, se non avrà oltrepassata quella d'anni ventuno.

Dovrà inoltre avere studiata almeno la retorica in un pubblico Collegio, e fatto un esercizio di pratica per due anni nell'ufficio di un Notajo o di un Fausidico, e quindi subito con successo un esame d'idoneità, il quale verserà anche sugli atti notariali soggetti all'infirmità.

Il detto esame si darà dal Presidente del Tribunale di

prima cognizione, da uno dei Giudici dello stesso Tribunale, dall' Avvocato
fiscale, dal Segretario del Tribunale, e da un Notajo scelto no-
minato dal Presidente.

Saranno però da tale esame dispensati coloro che avranno già
subito con approvazione l' esame da Notajo, o da Giudice.

Saranno purimenti dispensati dal detto esame i Segretarii ed i Sostituti
attualmente in carica, anche per le future loro promozioni.

Art. 3^{ro}

I Segretarii continueranno ad essere di regia nomina sulla proposta
del Guardasigilli.

Ai Magistrati d' appello e ai Tribunali di prima cognizione
e di commercio spetterà la nomina dei Sostituti Segretarii sulla
proposta da farsi dai rispettivi loro Segretarii, e sulla rappresentanza
di questi ed anche d' ufficio potranno per giuste cause rinvocarli.

Ai Tribunali di prima cognizione spetterà di approvare
le nomine dei Sostituti che verranno fatte dai Segretarii delle Giudicature
di Mandamento.

Art. 4.

I Segretarii dei Magistrati, dei Tribunali, e delle Giudicature
attualmente in carica, e quelli che saranno d' ora innanzi nominati,
non avranno d' uopo di speciale autorizzazione per ricevere gli atti
notarili spettanti al loro ufficio, quantunque soggetti all' infinuazione.

I Sostituti Segretarii s' intenderanno nel modo stesso autoriz-
zati a ricevere gli atti notarili spettanti all' ufficio di Segretarii
all' infinuazione non soggetti.

Art. 5.

Cominciare dal suddetto giorno 1^{mo} Genajo 1850. saranno
devoluti al pubblico Erario i Diritti fissi accordati dalle vigenti
tariffe ai Segretarii nominati nell' art. 1^{mo} sopra le sentenze,
ordinanze, decreti, perizie, atti di giuramento, esami, conclusioni, e

per le relative annotazioni Dei medesimi nei registri, e generalmente sopra tutti gli atti per quali l'Erario perceve un dritto d'emolumento.

Tali dritti faranno esatti dagli emolumentatori ed infinatori contemporaneamente alla percezione che faranno dei dritti di emolumento.

Art. 6.

Esamineranno i funzionari ed i Secretarii suddetti di esigere i dritti di copia, di registrazione, e di autentica, eccettuate però le copie degli atti notariali soggetti o non soggetti all'infamazione, i quali fanno parte di quello che non sono dovuti all'Erario in forza del precedente articolo.

Una surrogazione però dei dritti dovuti per le copie degli atti di Segreteria, e per la registrazione dei medesimi, si farà uso di una carta, la quale oltre al bollo ordinario stabilito dagli articoli 9. e 10. Del Regio editto 5. Marzo 1836, secondo la varia qualità degli atti, porterà un bollo speciale per l'intero foglio, il cui valore sarà di una lira e centesimi venti per le copie che faranno i Secretarii dei Magistrati di appello, e di centesimi quaranta per quelle dei Secretarii dei Tribunali di prima cognizione e di commercio.

Art. 7.

Per la spedizione delle dette copie i Secretarii dovranno uniformarsi alle disposizioni dell'Editto 5. Marzo 1836, e per le contravvenzioni all'art. 17. della presente legge, incorreranno nella multa stabilita nell'art. 47. del detto Editto.

Art. 8.

Oltre allo stipendio fissato nella tabella N.º 1. e ai dritti loro riservati in forza dei precedenti articoli, i Secretarii godranno di un agio del 5.º per cento sul prodotto del bollo speciale imposto alla carta di cui dovranno

far uso per le copie e registrazione degli atti.

I Segretari criminali presso ai Magistrati d'appello, ed i Segretari dei Tribunali di prima cognizione avranno parimenti l'aggio del 50. per cento sui diritti di Segreteria per le cause criminali.

Art. 9.

Mediante lo stipendio e gli altri assegnamenti sovra fissati, i Segretari dovranno sopportare a tutte le spese di Segreteria, e specialmente dovranno sotto alla propria responsabilità tenere un numero sufficiente di scrivani per la regolarità e puntualità del pubblico servizio.

Art. 10.

I Primi Presidenti dei Magistrati, e i Presidenti dei Tribunali dovranno invigilare al buon andamento delle Segreterie, e specialmente a che gli scrivani, i quali dovranno essere scelti con loro approvazione, sieno persone probe e capaci, ed abbiano dai Segretari una sufficiente retribuzione.

Al buon andamento delle Segreterie dovranno anche invigilare gli Avvocati fiscali Generali e gli Avvocati fiscali.

Art. 11.

Gli uffici degli Attuari presso i Magistrati d'appello col 1^{mo} di Gennaio 1850. resteranno soppressi.

I Segretari saranno incaricati di ricevere gli atti che dalle leggi sono commessi agli Attuari, e di soddisfare a tutte le loro incumbenze secondo i vigenti ordini di procedura.

Art. 12.

Gli Attuari che si troveranno in carica al tempo della soppressione faranno annetti a concorrere per essere

nominati alle Segreterie Dei Tribunali o Delle Giudicature che si
renderanno vacanti.

E frattanto, mentre saranno nell' aspettativa di un nuovo im-
piego, sarà loro corrisposta un' indennità annua di lire mille
per quelli aventi un esercizio maggiore di anni Dieci, e di
lire Ottocento per gli altri.

Art. 13.
Finché sia ulteriormente provvisto quanto alle Segreterie
di Mandamenti, sarà dal pubblico Erario corrisposta l' annua
retribuzione di lire quattrocento ai Segretarii delle Giudicature
comprendenti ora la terza e la quarta classe.

Art. 14.
Dal giorno suddetto 1^{mo} gennaio 1850 cesseranno gli
stipendii ed altri assegnamenti di cui i Segretarii fossero
attualmente provvisti, non che la quota di partecipazione
loro attribuita sulla riscossione dei diritti ed emolumenti
dovuti al R. Erario, a mente dei Regii Biglietti 24.
Marzo 1823. e 3. Aprile 1838.

Cesseranno pure le prestazioni a titolo di finanza,
canone o sotto qualunque altro titolo, a cui andassero attual-
mente soggetti o verso il Regio Erario, o verso altre segre-
terie o persone.

Art. 15.
È derogato ad ogni legge, regolamento, uso o consuetu-
dine in contrario alle premesse disposizioni.
Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli
affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato dell' esecuzione
del presente Decreto.
Dato in Torino il 21. Agosto 1849.

F. Maria Emanuele